Civile Ord. Sez. 1 Num. 22807 Anno 2026
Presidente: ACIERNO MARIA
Relatore: CAIAZZO ROSARIO
Data pubblicazione: 06/07/2026

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso [redacted] proposto da:

PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to [redacted] per procura speciale in atti;

-ricorrente –

-contro-

[redacted] S.A**.** in persona del legale rappres. p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted] per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. [redacted] emessa dalla Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 21.8.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

La Provincia di Brescia ha proposto ricorso in accertamento negativo, ai sensi degli articoli 67 legge 31 maggio 1995 n.218, 30 d.lgs 1° settembre 2011 n.150 e 281-*decies* cpc e seguenti, nei confronti della [redacted] S.A., chiedendo che fosse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia, ai sensi dell'art. 64 legge 218/1995: a) della pronuncia in data 20 novembre 2024 (*Approved Judgment*) tra la Provincia di Brescia, [redacted] S.A. e [redacted] b) della pronuncia in data 4 dicembre 2024 (*Approved Judgment*) tra la Provincia di Brescia, [redacted] S.A. e [redacted] nonché c) della pronuncia in data 4 dicembre 2024 (*Judgment and Order*) tra la Provincia di Brescia e [redacted] S.A. emesse dalla *High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales*, nel giudizio n. [redacted] trattato congiuntamente al giudizio [redacted]

[redacted] S.A., costituendosi, ha chiesto la reiezione della richiesta di parte attrice nonché, in via riconvenzionale il riconoscimento in Italia delle pronunce inglesi.

Con sentenza del 20.8.2025 la Corte d'appello di Brescia ha respinto le domande della ricorrente e in accoglimento della domanda riconvenzionale: dichiarava che le seguenti pronunce: a) *l'Approved Judgment* in data 20 novembre 2024 [2024] EWHC 2967 (Ch), b) *l'Approved Judgment* in data 4 dicembre 2024 e c) il *Judgment and Order* in data 4 dicembre 2024, emesse *dalla High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales – Financial List* (ChD) di Londra, Regno Unito, in persona del Giudice Hildyard, nel giudizio n. [redacted] trattato congiuntamente al giudizio n.

[redacted] tra [redacted] S.A. e la Provincia di Brescia, erano riconosciute in Italia.

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: i provvedimenti stranieri dei quali la Provincia di Brescia chiedeva fosse accertato il difetto dei presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano erano rappresentati da pronunce con le quali la *High Court of Justice* aveva deciso nel merito le questioni inerenti alla validità ed efficacia dei contratti di *interest swap* e dell'accordo transattivo sottoscritto in data 18 settembre 2017 (20 novembre 2024), e in ordine al regolamento delle spese di lite quantificandole in £ 510,715.53 , pronunciando un ordine esecutivo sia relativamente alle questioni di merito che relativamente al regolamento delle spese (4 dicembre 2024); i provvedimenti stranieri per cui è causa erano stati adottati all'esito di un giudizio nel quale la stessa *High Court of Justice* aveva, con precedente e distinto provvedimento, affermato la propria giurisdizione; tale pronuncia sulla giurisdizione, da un lato, non era stata appellata dalla Provincia di Brescia innanzi al giudice britannico ed è pertanto divenuta definitiva in quell'ordinamento, e, d'altro lato risultava – allo stato – riconosciuta nell'ordinamento italiano in forza di una sentenza della stessa Corte d'appello, pur oggetto di impugnazione per Cassazione; non risultava in discussione fra le parti che i provvedimenti stranieri sopra menzionati e dei quali era stato chiesto il riconoscimento in Italia rientravano nella nozione di sentenza straniera; a seguito del riconoscimento da parte del giudice britannico della propria giurisdizione, il processo, che era stato avviato dalla resistente, era proseguito a cura di quest'ultima, mentre la ricorrente non si era costituita nella fase di prosecuzione del giudizio nel merito (alla quale la Provincia di Brescia aveva riservato ogni difesa diversa da quella

inerente al difetto di giurisdizione), rimanendo contumace; la prima questione discussa era quella concernente l'applicabilità o meno della disciplina della Convenzione bilaterale 7/02/1964, che parte ricorrente vorrebbe definitivamente venuta meno in ragione del suo superamento a seguito dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea, con conseguente applicazione della disciplina da essa adottata in materia con appositi regolamenti (dapprima il 44/2001 e quindi il 1215/2012), mentre parte resistente vorrebbe ripristinata essendosene disposta soltanto la parziale sostituzione, con conseguente sua reviviscenza a seguito della "Brexit"; come già rilevato da questa Corte nella sentenza *inter partes* n. 602/2024*,* la risoluzione in un senso o nell'altro della questione era, in realtà, scarsamente significativa, atteso che la domanda di parte ricorrente non poteva trovare accoglimento anche sulla base della disciplina di cui alla l. 218/1995, della quale parte ricorrente invoca l'applicazione; non era in discussione la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 64 l. 218/1995 lett. c), d) ed e); con riguardo all'art. 64 lett. a) la disposizione stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quanto "*il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propria dell'ordinamento italiano*"; nel caso di specie sussisteva tale presupposto, in quanto il giudice britannico aveva riconosciuto la propria giurisdizione, pronunciando anche nel merito con i provvedimenti di cui è stato chiesto il riconoscimento, non oggetto di impugnazione, con la conseguenza che era definitivamente accertata fra le parti la giurisdizione dello stesso giudice straniero; in senso contrario non valeva obiettare che con precedente atto di citazione in data 8 marzo 2021 la Provincia aveva convenuto, tra gli altri, [redacted] al fine a) di accertare la nullità o di disporre l'annullamento della

transazione perfezionata fra le parti in data 18 settembre 2017; b) di accertare l'inadempimento o comunque l'adempimento infedele da parte dell'odierna resistente dei contratti di *swap* perfezionati in data 28 giugno e 20 dicembre 2006, con conseguente declaratoria di inefficacia e coincidente con quello del giudizio britannico, e che fra le parti doveva ritenersi definitivamente e positivamente accertata la giurisdizione del giudice britannico per intervenuto giudicato; circa il riconoscimento della conformità dei provvedimenti stranieri all'ordine pubblico, in ordine alla violazione di diritti di difesa, essi non violavano l'ordine pubblico interno e quello internazionale, in quanto: a) non era consentito un riesame nel merito del contenuto delle decisioni adottate dal giudice britannico che possono essere valutate solo sotto il profilo estrinseco (i provvedimenti risultano diffusamente motivati ed argomentati sulla base di un esame approfondito del diritto italiano applicabile al contratto di transazione ed ai contratti di *interest swap* oggetto del giudizio); b) non risultava la violazione di principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere (l'elevato costo del processo non può essere collocato nell'ambito dei principi inviolabili costituendo al più una modalità di regolamentazione dell'esercizio dei propri diritti); quanto alle argomentazioni relative alla violazione degli obblighi informativi e della mancanza di una delibera del Consiglio comunale analitica con la specifica indicazione del *mark to market* relativamente ai contratti di *interest swap,* si trattava di questioni che non erano state in alcun modo sollevate a causa della scelta della Provincia di Brescia di non costituirsi in tale giudizio.

La Provincia di Brescia ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. [redacted] SA resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cpc, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 5, Cost., per avere la sentenza impugnata del tutto omesso di motivare, se non in modo solo apparente, sul motivo di diniego del riconoscimento consistente nella prevenzione del processo inglese da parte del processo italiano; per non avere la Corte d'appello esaminato il fatto che le domande della Provincia in Italia hanno prevenuto ciascuna delle domande di [redacted] nel Regno Unito; nonché per violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 64, lett. f), L. n. 218/1995, per avere la sentenza rigettato il motivo di diniego del riconoscimento sulla scorta di considerazioni apodittiche e non inerenti al contenuto della norma.

Al riguardo, la ricorrente assume che: ai sensi dell'art. 64, lett. f), L. n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando *<<non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo italiano>>*; e difatti, il processo tra la Provincia e [redacted] (e la [redacted] davanti al Tribunale di Roma era iniziato in data 8 marzo 2021, data della notificazione dell'atto di citazione nell'interesse della Provincia, prima del processo inglese, iniziato in data 15 settembre 2021, e le domande proposte dalla Provincia in Italia hanno prevenuto ciascuna delle domande proposte nel Regno Unito da [redacted] perché l'oggetto del processo italiano era più ampio e contiene integralmente l'oggetto del processo inglese; la Corte d'appello ha affermato che*<<se è vero che il giudizio innanzi al Tribunale di Roma è stato precedentemente avviato e risulta ancora pendente, è altresì vero che il relativo oggetto non risulta coincidente*

con quello del giudizio britannico e che fra le parti deve ritenersi definitivamente e positivamente accertata la giurisdizione del Giudice Britannico per intervenuto giudicato>.

Con il secondo motivo di ricorso si censura ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, cpc, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 cpc e in ogni caso per omessa motivazione, in violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 5, Cost., e per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. (divieto di pronuncia c.d. della <<*terza via*>>), per avere la sentenza impugnata, in relazione alla denunciata contrarietà delle sentenze straniere all'ordine pubblico, pronunciato su questioni diverse da quelle poste dalla Provincia alla base del ricorso e nuove rispetto all'oggetto del contraddittorio, omettendo ogni motivazione sulla natura di ordine pubblico dei principi enunciati dalle Sezioni Unite in materia di contratti derivati, nonché la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 64, lett. g), L. n. 218/1995, per avere la sentenza del tutto equivocato l'oggetto e il perimetro del giudizio di contrarietà delle sentenze inglesi all'ordine pubblico.

Il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett. a), L. n. 218/1995, per avere la sentenza impugnata rigettato la censura della Provincia fondata sulla circostanza che, secondo i criteri di competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, il giudice inglese non avrebbe potuto conoscere delle domande di [redacted] motivando, in modo erroneo e inconferente, che la sentenza sarebbe riconoscibile perché il giudice inglese ha accertato la propria giurisdizione.

Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per rinviare la causa all'udienza pubblica, in ordine alla rilevanza nomofilattica delle questioni che ne sono oggetto sia in relazione alla sussistenza della giurisdizione sul giudicato sia in relazione alla dedotta contrarietà ai principi di ordine pubblico delle statuizioni di cui si chiede il riconoscimento anche in relazione ai principi nomofilattici elaborati dalle S,U, di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione del ricorso in udienza pubblica ed il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2026.

La Presidente

Dott.ssa Maria Acierno